

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 16/05/2019

FATTO

Con ricorso del 29/6/2018, la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere invano esperito i propedeutici reclami, si è rivolta a questo Arbitro, premettendo:

- che in data 03/10/2017 ella, in qualità di erede (moglie) del Sig. *****, deceduto il 24/10/2010, domandava a mezzo pec all'intermediario [A] copia integrale di un contratto di finanziamento (del quale forniva i relativi dati) stipulato tra il detto intermediario e il defunto marito;
- che il 24/10/2017, l'intermediario [A] rispondeva a tale istanza, inviando altro contratto di finanziamento, diverso per oggetto, importo e numero di rate rispetto a quello richiesto;
- che, pertanto, in data 29/11/2017, ella ricorrente rappresentava all'intermediario [A] l'errore da questo compiuto, sollecitandolo alla produzione del contratto di finanziamento richiesto;
- che l'intermediario [A] riscontrava siffatto sollecito, dapprima (con pec del 21/12/2017) asserendo che il contratto richiesto era irreperibile e, poi (con altra pec del 10/1/2018), sostenendo che copia del medesimo si trovava presso lo sportello di altra Banca (intermediario [B]), invitando perciò la ricorrente a presentare direttamente a tale ultima Banca la propria istanza;
- che, in data 12/01/2018, la ricorrente presentava, dunque, la propria richiesta all'intermediario [B], il quale dopo ripetuti solleciti rispondeva che il contratto in questione non era reperibile dai loro archivi;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, successivamente, l'intermediario [A] inviava a mezzo posta ordinaria, con intestazione al defunto Sig. *****, l'estratto conto relativo al contratto di finanziamento richiesto;
- che, indi, in data 06/04/2018 la ricorrente reiterava la sua richiesta di contratto all'intermediario [A], ma quest'ultimo rispondeva che essendo passati 10 anni dalla conclusione del contratto ed essendosi, perciò, prescritti i termini di legge per il reperimento delle copie del medesimo, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta presso lo sportello bancario dell'intermediario[B].

Assumendo l'illegittimità del rifiuto opposto all'avanzata richiesta di copia del contratto di finanziamento in questione, la ricorrente si è, pertanto, rivolta a tutela del proprio diritto a questo Collegio ABF, tenendo in particolare ad evidenziare che l'obbligo di consegnare, se richiesto, copia di un contratto bancario non soggiace al termine decennale previsto dall'art. 119 comma 4 TUB.

Ha aggiunto la ricorrente che, in ogni caso, poiché il rapporto contrattuale in questione si era concluso nell'ottobre 2013 era da siffatta epoca che, al più, iniziava a maturare il termine, decorso il quale poteva cessare l'obbligo di conservazione dell'originale del contratto.

Costitutosi, l'intermediario [A] ha esposto che nel riscontrare l'originaria istanza della ricorrente, esso aveva preso in considerazione il numero del rapporto contrattuale chiesto in copia (contratto n. *** 541), piuttosto che i dati finanziari indicati nella detta istanza, afferenti invece ad altro contratto (segnato al n. ***565); precisava che era per tale ragione che esso aveva inizialmente inviato alla ricorrente copia del contratto n. ***541.

L'intermediario [A] ha, inoltre, rilevato che - ricevute successive reiterate richieste da parte della ricorrente del contratto n. ***565 - esso era riuscito a rinvenire copia del relativo documento di sintesi, ma non era in possesso dell'originale del detto contratto e che in considerazione di ciò, aveva già offerto transattivamente alla ricorrente copia di quanto reperito.

Per i suesposti motivi ha, pertanto, chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Si è costituito nel presente procedimento anche l'intermediario [B], il quale ha opposto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande della ricorrente, pacifico essendo che esso non era stato controparte contrattuale del finanziamento oggetto di richiesta copia.

Eccependo, in subordine, il già intervenuto decorso del termine decennale, previsto dall'art. 119 T.U.B., l'intermediario [B] ha concluso chiedendo che l'incoato ricorso sia dichiarato inammissibile in suo confronto.

Con memoria di replica del 12/11/2018, la ricorrente ha insistito nelle sue precedenti richieste, richiamando, altresì, il diritto del cliente di accedere alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy).

In tale sua memoria di replica, la ricorrente ha, altresì, chiesto, per la denegata ipotesi di mancata produzione del contratto richiesto, che questo venga dichiarato nullo per mancanza di prova scritta *ad substantiam*; ha, infine, domandato la liquidazione degli onorari dovuti al proprio legale per l'avviata procedura e la prestata assistenza difensiva.

Nel corso della riunione del 15/2/2019, questo Collegio ABF, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, ha sospeso la decisione, assegnando alla ricorrente il termine di 30 giorni per produrre documentazione comprovante la sua qualità di erede del Sig. *****, titolare originario del rapporto.

A seguito di siffatta sospensione, parte istante con memoria del 5/3/2019 ha prodotto: estratto dell'atto di morte del coniuge Sig. ***** e certificato di matrimonio.

DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio concerne una richiesta di copia di contratto, relativa ad un finanziamento intercorso fra l'intermediario [A] e il Sig. *****, defunto coniuge della ricorrente.

Reputa questo Arbitro che la documentazione offerta dalla ricorrente con la sua memoria del 5/3/2019, sia sufficiente a ritenere – in difetto, peraltro, di specifiche contestazioni sul punto da parte delle resistenti - che la ricorrente rivesta la dedotta qualità di erede del Sig. ***** e sia, pertanto, legittimata a formulare l'anzicennata sua domanda.

Occorre, infatti, considerare:

- che la documentazione prodotta da parte istante con la sua memoria del 5/3/2019 è idonea a dimostrare, oltre all'avvenuto decesso del Sig. ***** anche l'allegata relazione familiare di coniugio tra costui e la ricorrente e, dunque, che quest'ultima fosse per legge chiamata all'eredità;
- che nel suo ricorso introduttivo a questo Collegio nonché nei suoi propedeutici reclami trasmessi agli intermediari, la ricorrente ha espressamente dichiarato di agire quale erede del Sig. ***** e che siffatta sua dichiarazione può considerarsi, ex art. 475 cod. civ., quale atto espressivo di accettazione dell'eredità relitta dal marito o, quanto meno, in forza di quanto disposto dall'art. 476 cod. civ., quale manifestazione di accettazione tacita della detta eredità.

Invero, si tiene qui a precisare che se la ricorrente avesse chiesto anche il pagamento da parte degli intermediari di somme asseritamente dovute al de cuius ovvero la consegna di beni a questo appartenenti, sarebbe stato suo onere fornire anche la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti e dei beni richiesti; ciò stante il chiaro precetto contenuto al riguardo nell'art. 48 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31/10/1990 n. 346).

Ma nel caso di specie, oggetto dell'istanza formulata dalla ricorrente è la mera produzione di copia di un contratto di finanziamento sottoscritto dal defunto marito, di guisa che non occorre l'esibizione di copia della presentata denuncia di successione, ma era ed è sufficiente che sia stata da parte istante allegata e dimostrata – come appunto accaduto – la sua qualità di chiamata all'eredità e la sua accettazione espressa o tacita della stessa.

Tanto chiarito, reputa il Collegio che, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda proposta in ricorso, occorre anzitutto valutare se il diritto del cliente (o, nel caso che ci occupa, della sua erede) ad ottenere copia di un contratto bancario soggiace al termine di 10 anni previsto dall'art. 119 T.U.B. che, in particolare, al comma 4, riconosce espressamente il diritto del cliente ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

E', infatti, desumibile dalla documentazione prodotta in atti che il rapporto contrattuale in questione risale al 30/7/2007 (cfr. comunicazione pec del 21/12/2017 dell'intermediario [A] ed estratto conto del 31/8/2007 prodotto dalla ricorrente).

Ove, pertanto, dovesse reputarsi che il diritto ad avere consegnato copia di un contratto bancario subisce, ex art. 119 T.U.B., il termine di 10 anni dalla sottoscrizione del medesimo, dovrebbe inevitabilmente escludersi che nel caso di specie la domanda della ricorrente possa trovare accoglimento, stante che la prima istanza di consegna di copia del medesimo è stata pacificamente formulata dalla ricorrente quando già erano decorsi oltre 10 anni dalla succitata data del 30/7/2007.

Ebbene reputa questo Collegio che l'art. 119, comma 4, T.U.B. ed il limite temporale di dieci anni da esso previsto si applichi esclusivamente alla documentazione riguardante



“singole operazioni” e non anche al contratto che è l’atto a monte delle singole operazioni, finalizzato a disciplinare il rapporto con esso instaurato per tutta la durata del medesimo. Per il contratto, piuttosto, la norma alla quale occorre fare più precipuo riferimento è l’art. 117 T.U.B. che, in particolare, riconosce il diritto del cliente a ricevere copia del contratto redatto per iscritto.

Anche in considerazione del principio generale di buona fede contrattuale e del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, che sono accessori di ogni prestazione dedotta in negozio, è infatti da ritenersi che il superiore diritto del cliente sussista non solo al momento della sottoscrizione del contratto, ma anche successivamente, ove occorra, nel caso in cui costui abbia smarrito il documento o dichiarato di non averlo mai ricevuto o, comunque, di non esserne in possesso e ne faccia espressa richiesta di consegna.

Va precisato che anche tale diritto è ovviamente soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.

Ma tale termine prescrizionale, proprio poiché il diritto in questione può essere fatto valere in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, comincia a decorrere solo a seguito dello scioglimento del rapporto.

Nel caso che ci occupa – considerato che il rapporto sorto con il contratto chiesto in esibizione era ancora in corso almeno fino all’ottobre 2013 (cfr. estratto conto al 31/10/2013 prodotto dalla resistente) - deve, dunque, reputarsi che il diritto fatto valere in ricorso dalla ricorrente non si sia ancora prescritto.

E’, pertanto, da escludersi che l’intermediario [A] possa rifiutarsi di consegnare copia del contratto stipulato tra esso e il de cuius della ricorrente, trincerandosi, ex art. 119 T.U.B., dietro al decorso del termine decennale dalla sua stipulazione.

Appurato, dunque, che il diritto della ricorrente non è ancora prescritto, va altresì rilevato che non può neppure esimere l’intermediario [A] dall’adempimento del discutendo obbligo di produzione, la mera circostanza da esso dedotta di non essere in possesso di copia del contratto in questione.

Le spiegazioni fornite al riguardo dall’intermediario [A] sono, infatti, rimaste allo stato di mere allegazioni, prive di adeguato supporto probatorio.

In particolare, la circostanza che il contratto de quo sia in possesso dell’intermediario [B], non solo non è stata in alcun modo provata, ma è stata anzi da tale altro intermediario contestata.

Né l’intermediario [A] ha avuto cura di produrre copia di una denuncia di smarrimento o furto del contratto de quo, tale da poter indurre questo Collegio a valutare l’eventuale sussistenza di un’impossibilità sopravvenuta della prestazione richiesta.

L’istanza di produzione documentale formulata dalla ricorrente nei confronti dell’intermediario [A] va, quindi, ritenuta fondata e meritevole di accoglimento.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in riferimento all’intermediario [B].

Ad avviso di questo Collegio, infatti, il qui riconosciuto obbligo a carico dell’intermediario [A] non può estendersi anche all’intermediario [B].

La documentazione prodotta dalla ricorrente non è, infatti, idonea a provare l’effettivo coinvolgimento dell’intermediario [B] nell’ambito della concessione del finanziamento di cui è richiesta copia della documentazione contrattuale.

D’altronde la stessa ricorrente riconosce nelle sue missive e nel suo ricorso di essere stata indotta a rivolgersi all’intermediario [B] dalle asserzioni riferite dall’intermediario [A] che, tuttavia, come sopra chiarito, non hanno trovato adeguato supporto probatorio.

L’incoato ricorso va, perciò, respinto nei confronti dell’intermediario [B].

Per ultimo, il Collegio ritiene che siano inammissibili le domande proposte dalla ricorrente per la prima volta con le sue repliche del 12/11/2018, aventi ad oggetto la richiesta di declaratoria di nullità del contratto per la denegata ipotesi di mancata sua produzione e la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

liquidazione degli onorari dovuti al proprio legale per l'avviata procedura e la prestata assistenza difensiva.

Preme, infatti, rammentare che, in sede di repliche, può essere al più consentito alla parte ricorrente di confutare le avverse controdeduzioni, ribadendo e puntualizzando le domande già proposte, ma non anche di introdurre nuove domande che, come nel caso che ci occupa, non erano state articolate nel ricorso e nel propedeutico reclamo.

Per tutti i suesposti motivi, va conclusivamente dichiarato, in parziale accoglimento del ricorso, che l'intermediario [A] è tenuto a produrre alla ricorrente la documentazione contrattuale da questa richiesta.

L'intermediario [A] è, altresì, tenuto alla refusione alla ricorrente di euro 20,00 per spese di procedura, stante che non vi è traccia nella documentazione da esso prodotta che tali spese siano state già rimborsate in uno alla formulata proposta transattiva non accettata da parte istante.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario A tenuto a produrre la documentazione richiesta dalla parte ricorrente. Respinge il ricorso nei confronti dell'intermediario B.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI